

Cassazione civile sez. I - 17/04/2025, n. 10144

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Relatore
Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16447/2024 R.G.

proposto da:

Bi.Pi., rappresentato e difeso dall'avvocato A.C.

((Omissis))

- ricorrente -

contro

Bi.Ni., Bi.Gi.

- intimati -

avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di MANTOVA n. 5172/2023 depositata il 14/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

RILEVATO CHE

Bi.Pi. ha impugnato il decreto di rigetto del 09/11/2023 con il quale il Giudice tutelare del Tribunale di Mantova ha respinto la sua richiesta di rimborso per le spese sostenute (recte: anticipate), in nome e per conto del fratello Bi.Gi. di cui era amministratore, non approvando il rendiconto 2021, e revocandogli l'incarico di amministratore.

Il Tribunale ha osservato preliminarmente che di regola l'amministratore di sostegno non dovrebbe anticipare spese per il suo beneficiario e che, date le difficoltà incontrate

dall'odierno ricorrente nell'espletamento dell'incarico, è da ritenersi opportuna e quindi da confermare la sua sostituzione.

Sulla richiesta di rimborso il Tribunale ha rilevato che è stata esperita una consulenza contabile che ha ricostruito le spese sostenute dal Bi.Pi. nella misura di Euro 40.000,00 e che in assenza di documenti da parte del ricorrente, pur se il figlio del beneficiario ha avallato le spese con una dichiarazione resa in udienza, si può considerare il credito del reclamante prossimo a tale cifra, liquidando dunque a Bi.Pi. il rimborso di Euro 40.751,06 per gli anni 2020-2022.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Bi.Pi. affidandosi a quattro motivi.

Non si è costituita la controparte.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione nonché degli artt. 410 e 413 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere l'ordinanza impugnata deciso in relazione alla sostituzione/revoca dell'amministratore, nonché in ordine all'istanza di rimborso delle somme tutte corrisposte personalmente dall'ex amministratore Bi.Pi. in favore del beneficiario aderendo acriticamente alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che sarebbe viziata ab origine in quanto omette di esaminare la documentazione ed i bilanci allegati al rendiconto depositato dall'amministratore al fine di verificare la correttezza dei dati ivi indicati per procedere alla ricostruzione del rendiconto in base agli estratti conto bancari ove numerose poste non vengono indicate (ex multis i pagamenti per contanti).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per avere l'ordinanza impugnata deciso dapprima senza acquisire l'integrale documentazione versata nel fascicolo del procedimento per amministrazione di sostegno n. 508/2021 R.G. ed in seguito senza prendere visione della documentazione allegata dalla consulenza tecnica alla propria relazione in quanto non presente nel fascicolo informatico del procedimento di reclamo, con palese grave lesione del diritto di difesa.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità dell'ordinanza in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c., e 118 disposizioni attuative c.p.c., e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente

apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendo il Tribunale di Mantova manifestamente travisato le informazioni probatorie oggettive risultanti dalla documentazione dimessa in atti in relazione alla sostituzione/revoca dell'amministratore di sostegno nonché risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio in relazione al credito a favore di esso ricorrente.

4.- Con il quarto motivo si lamenta la nullità dell'ordinanza in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., in dipendenza della violazione degli artt. 411 e 380 cod. civ. e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fatto decisivo per la controversia, avendo il Tribunale di Mantova invalidamente omesso di motivare in ordine alle modalità con cui venivano retribuite le badanti/collaboratrici domestiche da parte del ricorrente nonché in ordine alla documentazione dimessa in atti attestante le entrate/uscite relative al beneficiario nonché in ordine alla manifesta erroneità della ricostruzione del rendiconto svolta dal consulente d'ufficio.

Il ricorrente deduce che subito dopo la consulenza il suo procuratore depositava in data 06/06/2024 note di trattazione scritta in cui deduceva che la relazione di consulenza era gravemente carente, lacunosa, imprecisa e viziata ab origine in quanto ometteva di esaminare la documentazione versata in atti ed i documenti allegati ai rendiconti depositati dall'amministratore al fine di verificare la correttezza dei dati ivi indicati così da accertare l'effettivo credito. Deduce di avere riproposto in sede di reclamo queste critiche alla consulenza e che il Tribunale avrebbe erroneamente convalidato il percorso logico contabile seguito dal consulente, in primo luogo ritenendo che l'amministratore di sostegno non debba fare anticipazioni mentre in questo caso nessun'altra possibilità vi era per provvedere al bisogni del beneficiario; nonostante gli accordi intercorsi con i parenti i giudici di merito non hanno indagato sulle modalità con cui erano retribuite le badanti né acquisito l'integrale documentazione versata nel fascicolo del procedimento di amministrazione di sostegno e non è resa una adeguata motivazione sul punto.

Il ricorrente deduce che egli, nel periodo antecedente la nomina ad amministratore di sostegno, corrispondeva integralmente, alle scadenze contrattuali, quanto dovuto alle badanti/collaboratrici domestiche per l'assistenza al fratello con proprio denaro; una volta che il fratello riceveva sul proprio conto corrente la pensione e la misura assistenziale B1, solitamente tra il giorno 5 ed il giorno 10 del mese, i figli dello stesso provvedevano con bonifico dal conto corrente del padre ad effettuare parziali rimborsi allo zio (l'odierno

ricorrente), parziali in quanto l'importo complessivo della pensione e della misura assistenziale B1 non era pari al costo per le badanti/collaboratrici domestiche.

Deduce altresì che nel periodo successivo alla nomina ad amministratore di sostegno egli corrispondeva operando dal conto corrente del beneficiario una parte di quanto dovuto alle badanti/collaboratrici domestiche per l'assistenza al beneficiario pari all'ammontare della pensione e della misura assistenziale B1 in quanto il beneficiario era privo di disponibilità sul proprio conto corrente fino a febbraio dell'anno 2022, allorché ha iniziato a ricevere denaro in virtù delle successioni dei genitori scomparsi a fine anno 2020; il rimanente costo relativo alle badanti/collaboratrici domestiche veniva corrisposto da esso amministratore alle scadenze contrattuali con proprio denaro; la differenza tra l'importo maggiore corrisposto dall'amministratore per retribuite le badanti/collaboratrici domestiche e l'importo minore complessivo della pensione e della misura assistenziale B1 corrisponde alla somma di cui l'ex amministratore di sostegno è creditore. Osserva di avere depositato in cancelleria con il rendiconto per l'anno 2021 l'integrale documentazione di spesa che consta di oltre 200 pagine e della quale si è chiesto con il reclamo l'acquisizione in toto nel procedimento di reclamo senza esito alcuno. Contesta inoltre che sussista il conflitto di interessi e che non vi fosse altra soluzione per provvedere alle esigenze del beneficiario, come attestato dalla testimonianza del nipote. Lamenta che il Tribunale di Mantova non abbia adeguatamente motivato il provvedimento di revoca ma che non abbia nemmeno acquisito le necessarie informazioni e disposto gli opportuni mezzi istruttori prima di revocare l'amministratore di sostegno odierno ricorrente in palese violazione del vigente quadro normativo.

5.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono tutti inammissibili.

5.1.- In primo luogo, si osserva che è corretto affermare che l'amministratore di sostegno non deve anticipare somme per il suo amministrato perché così entra in conflitto di interessi con il beneficiario, dal momento che diventa suo creditore; già questo di per sé orienta verso la sua sostituzione, dal momento che, a differenza della tutela, non è prevista nella amministrazione di sostegno figura con funzioni analoghe a quelle del tutore (art. 360 c.c.). Si deve peraltro ricordare che il divieto per il tutore di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il pupillo, si applica anche all'amministrazione di sostegno in virtù del combinato disposto dell'art. 378 u.c. e 411 c.c. e che nel caso di specie la sostituzione è stata motivata anche con riferimento

alla scarsa abilità dimostrata nell'amministrazione e alla mancata approvazione del rendiconto.

5.2.- Quanto al resto, si tratta essenzialmente di censure di merito, non proponibili in questa sede.

Il ricorrente ha dedotto che mentre rivestiva l'incarico di amministratore di sostegno del fratello ha anticipato di tasca propria rilevanti somme di denaro per sostenere le spese di sostentamento cura ed accudimento fratello, tra cui il pagamento delle badanti. Il giudice tutelare ha negato il rimborso, non approvando il rendiconto presentato dall'amministratore (anno 2021) mentre il Tribunale adito in sede di reclamo ha rilevato che poiché determinate spese non erano documentate, il consulente tecnico ha potuto ricostruirle solo in parte; e nella parte in cui il consulente tecnico le ha accertate le ha liquidate al ricorrente.

Il Tribunale ha quindi esposto la ragione per cui ha liquidato solo le somme che è stato possibile ricostruire nella consulenza e cioè per l'assenza di documentazione scritta, attestante le spese sostenute. Di contro il ricorrente deduce che vi erano oltre 200 pagine allegare al rendiconto 2021, documenti che avrebbero dovuto essere acquisiti, ma al tempo stesso ammette che il rendiconto dell'anno 2021 non è stato approvato e che il rendiconto dell'anno 2022 è ancora sotto esame e non specifica quali documenti rappresentassero ed in che termini i fatti storici decisivi al fine ottenere una decisione diversa e in particolare se vi erano spese debitamente documentate non considerate dal consulente; anzi di contro egli stesso afferma che la CTU ha operato "una ricostruzione del rendiconto in base agli estratti conto bancari, pertanto non veritiera poiché escludeva numerose voci di spesa/somme non transitate per le banche" (pag. 9) e quindi implicitamente ammettendo che chiede il rimborso di spese non documentate in modo certo, nonché nella sostanza, una nuova valutazione di documentazione già ritenuta inattendibile in sede di (non) approvazione del rendiconto.

5.3.- Si deve qui ricordare che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021). Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,

dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 12751 del 18.10.2001; Cass. 16056 del 2.8.2016; Cass. 29404 del 7.12.2017).

6.- Il decreto in esame resiste quindi alle censure della parte che peraltro non specifica se i dedotti "accordi" che avrebbe assunto con gli altri parenti circa le modalità di pagamento delle badanti e altre spese fossero stati autorizzati dal giudice tutelare, utili a consentire la verifica se egli abbia o meno esorbitato dai poteri conferitigli con il decreto di nomina; meramente assertiva è poi la circostanza che non fosse possibile provvedere diversamente alle esigenze del beneficiario, senza illustrare se fosse possibile ricorrere al credito senza creare un conflitto di interessi e se la vicenda sia stata segnalata tempestivamente al giudice tutelare.

7.- Un ultimo, ma non meno importante rilievo: il presente procedimento non nasce da un'azione di rimborso proposta in via ordinaria, ma semplicemente da una richiesta formulata al giudice tutelare di liquidare determinate somme delle quali asseritamente il beneficiario era debitore; si tratta quindi di inserire una voce di spesa nella gestione delle risorse economiche del beneficiario, in atto quantificata e liquidata, ma nei limiti delle competenze del giudice del reclamo sui provvedimenti del giudice tutelare; il Tribunale infatti bene evidenzia che la procedura resta non contenziosa.

Non si tratta quindi di definitivo accertamento sulla sussistenza o meno di un credito da parte dell'odierno ricorrente nei confronti del soggetto che egli amministrava.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2025.